C	anone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	2
	Articolo 1 Oggetto del canone	
	Articolo 2 Soggetti attivi e passivi	2
	Articolo 3 Revoca di concessioni o autorizzazioni	2
	Articolo 4 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione	ne
	del canone	2
	Articolo 5 Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe	3
	Articolo 6 Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe	3
	Articolo 7 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina	
	Articolo 8 Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo	
	Articolo 9 Distributori di carburante e di tabacchi. Determinazione del canone	5
	Articolo 10 Esenzioni	5
	Articolo 10 bis Agevolazioni	5
	Articolo 11 Denuncia e versamento del canone	6
	Articolo 12 Indennità per occupazione abusiva	7
	Articolo 13 Sanzioni	7
	Articolo 14 Riscossione coattiva	
	Articolo 15 Rateizzazione dei pagamenti	8
	Articolo 16 Potere di autotutela	8
	Articolo 17 Definizione con adesione	
	Articolo 18 Definizione con adesione - Avvio del procedimento	9
	Articolo 19 Definizione con adesione - Istanza di parte	
	Articolo 20 Definizione con adesione – Ingiustificata comparizione dell'abusivo occupante	
	Articolo 21 Definizione con adesione – Elementi di valutazione	
	Articolo 22 Definizione con adesione - Atto di definizione con adesione	
	Articolo 23 Definizione con adesione - Adempimenti successivi	10
	Articolo 24 Definizione con adesione - Perfezionamento della definizione	
	Articolo 25 Rimborsi	
	Articolo 26 Rinvio alle norme nazionali.	
	Articolo 27 Efficacia del regolamento	11

# Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

#### Articolo 1

# Oggetto del canone

Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggetti al canone i passi e gli accessi carrabili. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

#### Articolo 2

## Soggetti attivi e passivi

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

#### Articolo 3

# Revoca di concessioni o autorizzazioni

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi.

# Articolo 4

Occupazioni permanenti e temporanee.

Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 1, sono classificate come segue:

- Strade, spazi ed aree pubbliche di prima categoria: quelli compresi nel centro abitato come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n° 213 del 23 giugno 1993;
- Strade, spazi ed aree pubbliche di seconda categoria: tutti quelli non compresi nella categoria precedente.

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

#### Articolo 5

# Occupazioni permanenti.

Disciplina e tariffe.

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento<sup>2</sup>.

#### Articolo 6

# Occupazioni temporanee.

# Disciplina e tariffe

Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 4, comma 2, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione in riferimento alle singole fattispecie di occupazione.

Il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

Le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; sono soggette ad una tariffa ridotta al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime<sup>3</sup>.

Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante<sup>4</sup>.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agevolazione concessa a norma della disposizione di cui all'art. 63 comma 2 lett. e del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97. Graduazione della tariffa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agevolazione concessa a norma della disposizione di cui all'art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97. Graduazione della tariffa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agevolazione concessa a norma della disposizione di cui all'art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97. Graduazione della tariffa.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Agevolazione concessa a norma della disposizione di cui all'art. 63 comma 2 lett. e del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Agevolazione concessa a norma della disposizione di cui all'art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97. Graduazione della tariffa.

# Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo.

## Disciplina

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dall'art. 8.

### Articolo 8

# Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Il canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 7 è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

Il canone va determinato in base alla tariffa prevista per km lineare o frazione con delibera del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino ad un massimo di cinque km. lineari, secondo la tariffa prevista con delibera del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km è dovuta una maggiorazione stabilita con delibera del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone<sup>6</sup> è determinato e applicato in misura forfetaria sulla base dei chilometri lineari di occupazione con i seguenti criteri e secondo la tariffa stabilita con delibera del Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione:

- 1. maggiorazione del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
- 2. per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni, il canone è maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
- occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;
- occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
- occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

In sede di prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze in ragione di lire 1.250= per ogni utenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo annuo del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a lire 1.000.000=.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agevolazione concessa a norma della disposizione di cui all'art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. n° 446 del 15/12/97. Graduazione della tariffa. Ritengo che la maggiorazione sia consentita in quanto è richiesto un maggior sacrificio alla comunità che non è solo in funzione del tempo occupato ma della persistenza dell'occupazione. Es. Lavori edili che comportino la deviazione del traffico.

# Distributori di carburante e di tabacchi.

#### Determinazione del canone

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta un canone annuale determinato in base alla localizzazione con tariffa stabilita con delibera dal Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. La tariffa prevederà diversi canoni per le seguenti localizzazioni:

- 1. centro abitato;
- 2. zona limitrofa;
- 3. sobborghi e zone periferiche;
- 4. frazioni.

Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Il canone di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 6, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale determinato con delibera del Consiglio Comunale secondo la seguente localizzazione:

- 1. centro abitato;
- 2. zona limitrofa;
- 3. sobborghi e zone periferiche.

# Articolo 10

## Esenzioni

## Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci:
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

# Articolo 10 bis

## Agevolazioni

Il Canone per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive, non a scopo di lucro, organizzate da enti o da associazioni, è computato in base alle ore di effettiva apertura al pubblico dei locali ove si svolge la manifestazione e ridotto del 95%.

Il canone per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere e mercati è computato in base alle ore di effettiva occupazione delle aree stesse e ridotto dell'80%.

# Articolo 11

# Denuncia e versamento del canone

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi di cui all'art. 2 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni di cui all'art. 8, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. La causale del versamento dovrà riportare gli estremi dell'atto di concessione per il quale il relativo canone è versato.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e l'indicazione nella causale del versamento del periodo di occupazione, della superficie occupata, delle agevolazioni concesse e della tariffa applicata, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.

Il canone dovuto per occupazioni permanenti, se d'importo superiore a lire 500 mila, può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

#### Articolo 12

## Indennità per occupazione abusiva

Per le occupazioni abusive contestate con verbale di contestazione di pubblico ufficiale incaricato dal Comune è applicata l'indennità pari ad una volta e mezza il canone dovuto. Sono considerate occupazioni abusive permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

## Articolo 13

# Sanzioni

Per l'occupazione abusiva contestata a norma del comma 1 dell'articolo 12 si applica la sanzione pari all'indennità ivi prevista con il limite massimo della sanzione prevista dall'art. 20 comma 4 D.Lgs. 285 del 1992. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Sulle somme non versate o tardivamente versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale di interesse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. nº 472 del 18 dicembre 1997.

#### Articolo 14

# Riscossione coattiva

Il Comune procede alla riscossione coattiva dei canoni non versati:

- tramite ruoli speciali consegnati per la riscossione al Concessionario;
- direttamente con le procedure previste dal R.D. 14 aprile 1910 n° 639.

## Rateizzazione dei pagamenti

Su istanza del debitore il Funzionario Responsabile dei Tributi può concedere il pagamento in più rate di canone e sanzioni quando ricorrano le seguenti condizioni:

- 1. la somma dovuta per canone e sanzioni sia superiore a lire 500.000=;
- 2. il reddito mensile del debitore come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente non sia superiore a 2 volte la somma dovuta per canone e sanzioni;
- 3. il debitore dimostri di non disporre di somme liquide sufficienti a far fronte alla richiesta di pagamento.

Il pagamento avverrà in due o più rate uguali con il massimo di sei, pagabili l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre. Per la dilazione di pagamento sono dovuti gli interessi legali calcolati dall'ultima data utile in cui il pagamento doveva essere effettuato all'ultimo giorno del mese nel quale scade il pagamento delle singole rate.

L'omesso o ritardato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Per la rateazione di versamenti superiori complessivamente a lire 10.000.000= il debitore è tenuto a presentare una cauzione per un importo pari al versamento dilazionato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero fideiussione per un importo pari al versamento dilazionato oltre interessi maturandi al tasso legale fino al termine del periodo di rateazione.

## Articolo 16

# Potere di autotutela

Il Responsabile dei Tributi può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'applicazione del canone ed all'irrogazione di sanzioni, senza necessità di istanza di parte ed anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, quando sussista illegittimità dell'atto e tra l'altro nei casi di:

- errore di persona
- errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto del canone
- doppia imposizione
- mancata considerazione dei pagamenti eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati
- errore materiale facilmente riconoscibile dal Comune.

Il Responsabile dei tributi può inoltre procedere all'abbandono di liti già iniziate ed all'annullamento di atti sulla base di valutazioni che tengano conto della probabilità di soccombenza dell'Amministrazione Comunale, del rischio di condanna al rimborso delle spese di giudizio e dell'esiguità della pretesa dell'Amministrazione in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa.

E' considerata comunque antieconomica e pertanto comporta l'annullamento dell'atto la pretesa dell'Amministrazione la cui difesa comporti costi amministrativi che resteranno a carico del Comune pari al doppio della somma per cui la pretesa è fatta valere.

Non si procede all'annullamento d'ufficio ed alla rinuncia all'applicazione del canone od all'irrogazione di sanzioni per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Gli atti di rinuncia all'applicazione del canone ed all'irrogazione di sanzioni di valore superiore a lire 10.000.000= sono emanati dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile dei Tributi.

Dell'annullamento dell'atto è data tempestiva comunicazione alle parti interessate ed all'organo giurisdizionale di fronte al quale sia eventualmente pendente il contenzioso.

#### Articolo 17

#### Definizione con adesione

La liquidazione dell'indennità per abusiva occupazione può avvenire con adesione dell'abusivo occupante. L'abusivo occupante può ricorrere alla procedura di definizione con adesione ogniqualvolta formino oggetto del contendere:

- il presupposto del canone che non sia già stato definito da pubblica autorità diversa dal Comune;
- l'esistenza o la quantificazione di riduzioni, agevolazioni, esenzioni o detrazioni.

La liquidazione può essere definita anche con adesione di uno solo dei coobbligati, purché sia integralmente soddisfatta l'obbligazione. In tal caso l'obbligazione si estingue nei confronti di tutti i coobbligati.

La liquidazione definita con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo che siano individuati nuovi elementi di cui l'abusivo occupante abbia omesso la denuncia o dichiarazione al Comune e che non fossero conosciuti al Comune alla data di formulazione dell'atto di definizione con adesione.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti il canone oggetto della definizione commesse nell'anno definito si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dal regolamento.

L'esito negativo del procedimento di definizione con adesione rende inapplicabile la riduzione di cui al comma precedente.

# Articolo 18

## Definizione con adesione - Avvio del procedimento

Il Comune invia all'abusivo occupante un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- 1. il canone per il quale è emesso l'invito
- 2. i periodi suscettibili di definizione;
- 3. il giorno e il luogo della comparizione per concludere la definizione con adesione ed il funzionario incaricato del procedimento;
- 4. gli elementi di determinazione del canone conosciuti dal Comune e quelli dichiarati dall'abusivo occupante con evidenza delle differenze contestate.

## Articolo 19

# Definizione con adesione - Istanza di parte

L'abusivo occupante nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di definizione ai fini dell'eventuale definizione con adesione.

L'abusivo occupante nei cui confronti sia stato notificato avviso di liquidazione dell'indennità per occupazione abusiva, non preceduto dall'invito alla definizione con adesione può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi l'autorità giudiziaria competente, istanza in carta libera di definizione con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il termine per l'impugnazione indicata al paragrafo precedente è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di parte. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza il Comune, anche telefonicamente o telematicamente, formula all'abusivo occupante l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di liquidazione dell'indennità per occupazione abusiva perde efficacia.

#### Articolo 20

# Definizione con adesione - Ingiustificata comparizione dell'abusivo occupante

La mancata ed ingiustificata comparizione dell'abusivo occupante nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione con adesione. Delle eventuali, motivate richieste di differimento della data di comparizione avanzate dall'abusivo occupante e dell'esito negativo del procedimento viene dato atto in succinto verbale redatto dal funzionario incaricato del procedimento. Il termine per l'impugnazione dell'atto ricomincia a decorrere dalla data in cui l'abusivo occupante rinunci alla definizione con adesione o il procedimento si concluda con esito negativo.

#### Articolo 21

# Definizione con adesione - Elementi di valutazione

Nel procedimento di definizione con adesione il Comune valuterà la correttezza dei presupposti di applicazione del canone, l'incertezza delle norme, delle interpretazioni, della giurisprudenza e della dottrina, la possibilità di sostenere le proprie ragioni in fase contenziosa e l'economicità del ricorso al contenzioso in luogo della definizione con adesione.

# Articolo 22

# Definizione con adesione - Atto di definizione con adesione

L'atto di definizione con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dall'abusivo occupante e dal responsabile dei tributi. Nell'atto sono indicati glii elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del maggior canone, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

# Articolo 23

# Definizione con adesione - Adempimenti successivi

Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento diretto al tesoriere o su conto corrente postale intestato al Comune ovvero tramite il concessionario del servizio di riscossione competente.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata l'abusivo occupante fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia eventualmente richiesta. L'ufficio rilascia alla controparte copia dell'atto di definizione con adesione.

# Definizione con adesione - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'importo definito nell'atto di adesione ovvero con il versamento nello stesso termine della prima rata e con la prestazione della garanzia, prevista dall'articolo 15

#### Articolo 25

#### Rimborsi

La controparte che abbia provveduto al versamento di somme superiori a quelle dovute può richiedere al Comune entro cinque anni dal versamento il rimborso delle maggiori somme versate. L'istanza di rimborso dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad individuare il presupposto di applicazione del canone e ad effettuare il calcolo del canone dovuto. Dovrà contenere anche gli estremi dei versamenti effettuati e copia delle quietanze rilasciate.

Il Responsabile dei Tributi, entro novanta giorni, provvede all'esame dell'istanza, alla verifica degli elementi posti a base del presupposto di applicazione del canone, alla liquidazione del canone dovuto ed alla verifica dei versamenti effettuati. Determina l'eventuale rimborso dovuto, emette ordine di rimborso delle maggiori somme versate e comunica il provvedimento alla controparte.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del procedimento la controparte istante può optare per il pagamento delle maggiori somme o per la compensazione del credito accertato con altre somme dovute al Comune. Se nel termine indicato la controparte non esprime alcuna opzione il Comune provvede al pagamento.

#### Articolo 26

## Rinvio alle norme nazionali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione nell'ordine:

- 1. le disposizioni normative previste dall'ordinamento italiano;
- 2. lo Statuto Comunale;
- 3. i regolamenti comunali.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa dell'adeguamento delle norme regolamentari, si applicano le disposizioni sopravvenute.

## Articolo 27

# Efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha effetto il 1 gennaio dell'anno della sua approvazione. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.